

CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: I Sezione, 18 dicembre 1990, n. 11985.

La causa di ineleggibilità a consigliere comunale del dipendente del comune ha rilievo al momento della presentazione della candidatura, e a nulla influisce la circostanza che lo stesso sia stato successivamente inquadrato con effetto retroattivo nei ruoli della regione.

Omissis.

In termini generali deve rilevarsi che l'effetto retroattivo di un atto, pur nella sua massima esemplificazione, incontra limiti insuperabili in situazioni maturate e consolidate attraverso forme e modalità che non possono venir meno in conseguenza di fatti sopravvenuti, nel senso che quelle situazioni (nel caso in esame, la situazione di ineleggibilità del candidato), esistenti sul piano fattuale e su quello degli effetti che esse, come tali, al momento della loro esistenza abbiano prodotto irreversibilmente, non possono rimanere cancellate in virtù di una *fictio iuris* che consideri compiuto in un momento anteriore un atto posto in essere successivamente (in arg., cfr., in motivazione, la sent. 25 novembre 1986 n. 6925).

In termini particolari va, poi, rilevato che l'assunto del ricorrente, secondo cui la efficacia del suo trasferimento alla Regione, agli effetti giuridici ed economici, prenderebbe data dalla deliberazione in conseguenza della successiva approvazione tutoria, non vale a mutare i termini della questione. Infatti, una cosa sono gli effetti giuridici ed economici del trasferimento quale atto giuridico, che la retroattività dell'atto di controllo può determinare, altra cosa è la situazione di fatto, in sé considerata, dalla quale sono fatte discendere autonomamente conseguenze irreversibili, che si esauriscono nel momento stesso in cui quella situazione viene ad esistenza. Ciò che conta, nel caso in esame, è che, alla data del 20 maggio 1987, la delibera d'inquadramento non era operativa, sì che il ... continuava ad essere alle dipendenze del Comune, con retribuzione a carico dello stesso, tant'è vero che la sua assunzione in carico alla Regione avvenne, in concreto, soltanto il 13 novembre 1987.

Né giova al ricorrente invocare la successiva deliberazione del 1 luglio 1987, che avrebbe solo chiarito e rettificato la precedente, confermando l'inquadramento ed ancorandone tuttavia la decorrenza alla data di entrata in vigore dalla legge regionale, anteriore al 20 maggio 1987; sia perché la deliberazione del 1 luglio costituisce un nuovo momento volitivo da parte dell'organo deliberante, certamente successivo al termine entro il quale la situazione d'ineleggibilità doveva essere rimossa e, come tale, ininfluenza ai fini perseguiti dal ricorrente; sia perché, anche a volerla considerare meramente chiarificativa e rettificativa di quella del 20 maggio, ugualmente la decorrenza degli effetti giuridici ed economici dalla data di entrata in vigore della legge, non varrebbe, per le ragioni già indicate, ad incidere sulla situazione d'ineleggibilità al 20 maggio 1987. D'altra parte, come ha esattamente rilevato la Corte d'Appello con riguardo alla deliberazione del 1 luglio, qui non si tratta della retroattività dell'atto di controllo, che condiziona l'efficacia dell'atto controllato, ma si verte nella diversa ipotesi di retroattività della stessa deliberazione, che vanificherebbe la finalità perseguita della norma, la quale non consente di sanare, a posteriori, una preesistente situazione d'ineleggibilità, ritenuta, per insindacabile valutazione del legislatore, inquinante il corretto svolgimento della competizione elettorale.

Di una ipotesi omologa a quella in esame questa Corte si è già occupata, con riguardo alla situazione di un dipendente comunale ritenuto ineleggibile alla carica di consigliere comunale, che successivamente alla presentazione della candidatura era stato inquadrato nei ruoli della Regione con decorrenza anteriore alla consultazione elettorale; ed ha affermato che le cause di ineleggibilità, considerate dalla legge 23 aprile 1981 n. 154 come potenzialmente inquinanti la campagna elettorale, assumono rilievo fin dal momento della presentazione della candidatura, sì che, dovendosi avere riguardo - nel rigore normativo - alla situazione del soggetto con riferimento al momento suddetto, le successive possibili modifiche della stessa (costituite, nel caso esaminato, dal successivo inquadramento del dipendente comunale nei ruoli regionali con decorrenza anteriore alla consultazione elettorale) non rilevano in relazione alla esclusione, o meno, della causa d'ineleggibilità (sent. 5 novembre 1987 n. 8154).

Omissis.